

1. Situazione iniziale

L'ordinanza sulle epizoozie elenca le malattie che vengono combattute o sorvegliate a livello federale. L'insorgenza di nuove patologie alle nostre latitudini, lo sviluppo di nuove conoscenze scientifiche e i nuovi impegni della Svizzera sul piano internazionale richiedono una costante verifica delle misure di lotta e il loro adattamento all'evolversi della situazione.

2. Principali aspetti della modifica dell'ordinanza

Con la presente revisione dell'ordinanza sulle epizoozie s'intende porre le basi per l'eradicazione della diarrea virale bovina (BVD). Tra le malattie che colpiscono i bovini svizzeri, la BVD è una di quelle con il maggior impatto economico, per questo le cerchie agricole chiedono da tempo l'adozione di provvedimenti di lotta a livello nazionale. In questa sede si propone dunque un piano di lotta volto a eradicare la malattia nell'arco di pochi anni.

La febbre catarrale ovina (*Blue tongue*) è una epizoozia altamente contagiosa comparsa finora solo nelle regioni meridionali, ma che ormai tende a diffondersi anche nei territori settentrionali. Nel 2006 si è manifestata per la prima volta nei Paesi Bassi, in Francia, Belgio e Germania. È quindi evidente che tale patologia può insorgere in qualsiasi momento anche in Svizzera. È pertanto necessario che le misure di lotta, finora redatte in termini generali, vengano adattate in funzione delle nuove conoscenze e della situazione attuale.

Nel quadro della deregolamentazione, la procedura di autotizzazione dei macelli, delle stazioni di inseminazione e degli impianti di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, che attualmente prevede due livelli (cantonale e federale), sarà semplificata mediante la rinuncia all'approvazione dei piani (cfr. anche il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 2006 concernente l'evoluzione della politica agricola (FF 2006 5815)).

3. Spiegazione dei singoli articoli

Art. 3 lett. g^{bis}

L'Ufficio federale di veterinaria ha elaborato, dietro richiesta dei Produttori svizzeri di bestiame bovino, un piano volto all'eradicazione della BVD in Svizzera.

La BVD, finora soggetta solo all'obbligo di notifica, otterrà ora lo status di epizoozia da eradicare. L'obiettivo è debellare il virus della BVD sull'intero territorio svizzero.

Art. 5 lett. x

Con Mucosal Disease si designa la malattia che può colpire animali persistentemente infetti dal virus della BVD. Classificando la BVD come epizoozia da eradicare è possibile rinunciare alla sorveglianza della Mucosal Disease, poiché questa forma speciale è già contemplata nella lotta alla BVD.

Art. 14a

Ai fini dell'eradicazione della BVD è importante sapere se una femmina sia gravida o meno. Tali informazioni devono quindi essere registrate nella banca dati sul traffico di animali (si veda anche il punto II Modifica del diritto vigente).

Art. 51 cpv. 1 lett. d ed e, cpv. 3 lett. b e c; art. 54 cpv. 2 lett. b

Nel quadro della deregolamentazione, la procedura di autorizzazione a due livelli (cantonale e federale) per le stazioni di inseminazione sarà semplificata mediante la rinuncia alla

procedura di approvazione dei piani. Sarà rilasciata un'autorizzazione di esercizio solo se vengono soddisfatti i requisiti stabiliti nell'ordinanza.

Sezione 4a: febbre catarrale ovina (Blue Tongue o malattia della lingua blu)

La febbre catarrale ovina è una malattia virale trasmessa da insetti ematofagi (vettori), che colpisce animali delle specie ovina, caprina e bovina, oltre ai ruminanti selvatici. Il virus non costituisce un pericolo per l'uomo e si esclude la trasmissione diretta da animale ad animale senza l'intervento di vettori. In particolare, la malattia colpisce gravemente gli ovini, che spesso non sopravvivono a un'eventuale infezione, mentre nelle capre e nei bovini si sono riscontrati sintomi clinici solo in casi sporadici. La malattia provoca prevalentemente febbre e infiammazioni alle mucose della bocca, a livello della mammella e dell'orlo coronario (unghione).

La diffusione della malattia è limitata alle regioni in cui si registra la presenza di una determinata specie di zanzara (*Culicoides imicola*). Stando alle più recenti conoscenze, anche altre specie di *Culicoides* sono possibili vettori della malattia. Finora la patologia è stata riscontrata prevalentemente nelle regioni meridionali (Australia, Asia, Medio Oriente, Africa, America del Nord, America Centrale e America del Sud, Italia, delle regioni meridionali di Spagna e Portogallo). Da alcuni anni, la malattia tende tuttavia a propagarsi verso nord. Nell'agosto 2006 la febbre catarrale ovina ha fatto la sua comparsa nei Paesi Bassi, in Belgio, Germania e Francia. Secondo i dati attualmente disponibili, sembra che l'epizoozia sia stata importata dall'Africa, mentre rimane ancora irrisolta la questione circa la modalità con cui ciò è avvenuto.

Finora la *Blue tongue* non è mai stata riscontrata in territorio elvetico. Tuttavia, la sua comparsa in Paesi situati a nord della Svizzera lascia intuire chiaramente che la malattia potrebbe manifestarsi in qualsiasi momento anche nel nostro Paese.

La febbre catarrale ovina è considerata un'epizoozia altamente contagiosa e, in quanto tale, è disciplinata dagli articoli 77-98 dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE). I provvedimenti da essa prescritti nei casi di sospetto e di epizoozia (uccisione degli effettivi, divieto di trasferimento degli animali) sono più severi rispetto alle direttive emanate dall'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) e dall'UE. Inoltre non sono particolarmente indicati nel quadro della lotta a una malattia per la quale si esclude la trasmissione diretta da animale ad animale. La nuova situazione creatasi riguardo alla diffusione della malattia in Europa non garantisce al cento per cento la possibilità di debellare la malattia attraverso l'uccisione degli animali infetti. I provvedimenti necessitano quindi di un adeguamento in tal senso.

Art. 111a In generale

La febbre catarrale ovina può essere diagnosticata rilevando anticorpi specifici (analisi sierologica) oppure il virus della *Blue tongue*.

Art. 111b Sorveglianza

Poiché l'infezione da virus della *Blue tongue* nei bovini e negli ovini non è accompagnata necessariamente da sintomi clinici, gli effettivi devono essere sottoposti a un programma di sorveglianza specifico.

Art. 111c Caso di sospetto

Poiché né l'uomo né gli oggetti sono possibili vettori della febbre catarrale ovina, è sufficiente un sequestro di 1° grado, in virtù del quale si limita il solo trasferimento di animali. Inoltre, tutti i ruminanti vanno protetti dai vettori tramite il ricovero in una stalla, possibilmente in modo che questa risulti impenetrabile agli insetti vettori. Gli altri provvedimenti di lotta contro le zanzare vettori consistono nell'adozione di insetticidi sugli animali o nell'ambiente circostante.

Art. 111d Caso di epizoozia

Qualora il caso di febbre catarrale ovina sia confermato, non va necessariamente ucciso l'intero effettivo, bensì solo gli animali infetti. Se la malattia si manifesta in maniera diffusa in un determinato territorio, non è più possibile impedirne la propagazione mediante l'uccisione dei capi infetti, in quanto il virus può permanere a lungo all'interno degli insetti.

Art. 111e Zona di protezione e di sorveglianza

Poiché i vettori possono essere trasportati dal vento anche per lunghe distanze, si rende necessario definire ampie zone di protezione e di sorveglianza, escludendo i territori in cui è dimostrata l'assenza di insetti portatori del virus. Tra i cosiddetti territori privi di vettori rientrano, in linea di principio, quelli in cui le temperature notturne sono inferiori a 12 °C, nonché tutti i territori oltre i 1400 m s.l.m.

Art. 111f Provvedimenti nella zona di protezione e di sorveglianza

Nelle zone di protezione e di sorveglianza si rende necessario un rafforzamento delle misure di sorveglianza mediante l'impiego di animali sentinella (effettivi di bovini sottoposti a regolari analisi cliniche e sierologiche) al fine di poter individuare un'ulteriore diffusione dell'epizoozia. È possibile rinunciare a un'analisi di tutti gli effettivi di ruminanti, come misura disposta nell'articolo 89, capoverso 1 lettera c. La sorveglianza di possibili vettori mediante trappole per insetti riveste un ruolo altrettanto importante ai fini dell'accertamento in merito alle correlazioni epidemiologiche.

Poiché il virus è trasmissibile anche attraverso seme, ovuli ed embrioni, va limitato lo scambio di questi prodotti e va verificata l'assenza dell'epizoozia negli animali donatori.

All'interno della zona di sorveglianza non vanno limitati gli spostamenti delle persone e nemmeno degli animali. Invece nella zona di protezione il trasferimento di animali va regolamentato in apposite direttive tecniche volte prevalentemente a proteggere gli animali ricettivi dai vettori.

Art. 111g Revoca dei provvedimenti di sequestro

È possibile procedere alla revoca dei provvedimenti di sequestro in un effettivo se è avvenuta l'eliminazione degli animali infetti e se, trascorso il periodo di incubazione, l'analisi successiva di tutti gli animali ricettivi ha dato esito negativo. Se si rinuncia all'eliminazione degli animali infetti, il sequestro può essere revocato dopo 60 giorni, poiché trascorso tale termine non vi è più alcuna traccia del virus negli animali precedentemente infettati.

L'abrogazione della zona di sorveglianza avviene solo a partire dal mese di dicembre dell'anno in corso, poiché è possibile presupporre che da tale data non vi siano vettori attivi sull'intero territorio svizzero.

Art. 129 cpv. 3 lett. a

Nel quadro della lotta alla BVD è necessario verificare mediante analisi l'esistenza della malattia nei bovini che hanno abortito con maggiore frequenza.

Sezione 8a: Diarrea virale bovina (BVD)

La diarrea virale bovina (BVD) è una malattia virale nota da tempo, che colpisce la popolazione bovina. La patologia presenta un quadro clinico estremamente vario: oltre a provocare disturbi a livello dello stomaco e dell'intestino, si sono osservati casi di diminuzione della fertilità, aumento di aborti spontanei e nascita di vitelli malformati, morte precoce negli animali da allevamento e calo della capacità di ingrasso. La BVD è attualmente una delle malattie infettive dei bovini più diffuse e più gravi per l'economia: i danni arrecati agli allevatori svizzeri sono dell'ordine di 8-9 milioni di franchi l'anno.

Clinica ed epidemiologia: il momento in cui un bovino viene a contatto con il virus è determinante per il decorso della malattia. In linea di massima, nel caso della BVD si distingue tra infezione acuta (transitoria) e persistente (permane per tutta la vita).

L'infezione acuta colpisce gli animali di qualsiasi età e spesso passa inosservata. Nell'arco di alcuni giorni è possibile osservare lievi sintomi, quali inappetenza, leggero innalzamento della temperatura corporea, dissenteria o tosse. Inoltre, negli animali da ingrasso, l'interazione con altri agenti patogeni può dare origine a complicazioni, quali malattie polmonari e intestinali.

Si manifestano conseguenze più gravi quando a venire a contatto con il virus della BVD sono femmine gravide. Benché il decorso dell'infezione sia analogo a quello nelle vacche non gravide, vi è la possibilità che il virus si trasmetta al feto. Le conseguenze variano a seconda dello stadio di gestazione al momento dell'infezione. Se il virus infetta una femmina nel primo o nell'ultimo trimestre di gestazione, si possono verificare ritorni in calore, aborti o gravi malformazioni a carico del feto.

Le infezioni che si manifestano nel secondo trimestre di gestazione possono comportare conseguenze particolarmente gravi. Poiché in questo stadio il sistema immunitario del feto non si è ancora formato completamente, il virus può passare al feto e diventare parte integrante dell'organismo. Pertanto il feto non produce anticorpi, l'animale rimarrà infetto per tutta la vita e continuerà a diffondere il virus. In questi casi si parla di animali persistentemente infetti (per tutta la vita). Essi svolgono un ruolo determinante nella diffusione della malattia, in quanto fino alla loro morte diffondono milioni di virus ogni giorno, e la malattia può quindi trasmettersi da un allevamento all'altro. Gran parte di questi animali manifesta ritardi nella crescita ed è più soggetto a malattie infettive. Tuttavia possono esservi simili portatori di virus anche tra animali apparentemente sani. Tutti gli animali persistentemente infetti muoiono, presto o tardi, della *Mucosal Disease*, la forma letale della BVD, che si manifesta sotto forma di diarrea emorragica irreversibile. Solo una minima parte degli animali infetti raggiunge l'età della riproduzione. In questo caso, tutti i discendenti sono portatori del virus persistentemente infetti.

La BVD può infettare una popolazione di bovini in svariati modi. L'importazione della malattia avviene spesso con l'introduzione di animali persistentemente infetti in un effettivo; tuttavia anche gli alpeggi in cui sono presenti primipare, le fiere e i mercati di bestiame sono possibili veicoli di infezione.

Comparsa della malattia in Svizzera: oltre il 50% di tutti i vitelli, manzi e vacche della Svizzera presenta anticorpi contro la BVD, vale a dire che in un determinato momento sono venuti a contatto con il virus. L'80% delle femmine di tre anni ha sviluppato un'infezione da BVD. In Svizzera i portatori del virus in grado di causare un'ulteriore propagazione dell'infezione sono circa 10 000. Vi è un animale infetto ogni otto effettivi di bestiame da latte.

Eradicazione e finanziamento: l'Ufficio federale di veterinaria ha elaborato, dietro richiesta dei Produttori svizzeri di bestiame bovino, un piano volto all'eradicazione della BVD in Svizzera. Si tratta principalmente di individuare ed eliminare, nell'arco di un breve periodo, gli animali persistentemente infetti presenti sull'intero territorio svizzero. È altresì importante impedire il commercio di animali portatori del virus mediante sequestri mirati.

Il programma è stato reso noto in occasione di eventi informativi tenutisi a livello nazionale in collaborazione con organizzazioni di categoria e ha trovato ampio sostegno da parte degli interessati. I Produttori svizzeri di bestiame bovino (PSBB) e le organizzazioni che ad essi fanno capo hanno infatti deliberato all'Assemblea dei delegati 2006 una misura di solidarietà volta a finanziare nell'arco dei primi tre anni l'eradicazione della malattia. Parallelamente i produttori hanno deciso di chiedere al Consiglio federale l'estensione ai non membri delle relative organizzazioni. L'obbligo per i non membri della PSBB di contribuire al finanziamento del programma di eradicazione della BVD sarà sottoposto all'attenzione del Consiglio federale in primavera. La domanda è stata già pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (n. 141 del 24 luglio 2006, pag. 32, www.fusc.ch). Il testo completo della

domanda inoltrata dalla PSBB è disponibile anche sul sito web dell'Ufficio federale dell'agricoltura (www.blw.admin.ch).

I costi da sostenere per il programma di eradicazione e per la prima fase di sorveglianza ammontano a circa 60 milioni di franchi svizzeri, di cui approssimativamente 36,5 milioni vengono stimati per la diagnostica, circa 14,3 milioni per il prelievo di campioni e circa 9,2 milioni per le indennità. Sulla base dei contributi concordati dai produttori di bestiame, pari a 4 franchi l'anno per animale, l'apporto finanziario dei produttori alla lotta contro la BVD ammonterà nei primi tre anni a circa 18 milioni di franchi. I restanti fondi saranno erogati dai singoli Cantoni.

La Confederazione si farà carico dei costi per l'ampliamento delle banche dati esistenti, e metterà a disposizione risorse umane per le attività di coordinamento. Il programma di eradicazione prenderà probabilmente il via nell'autunno del 2007.

Situazione internazionale: i Paesi scandinavi hanno dato avvio al programma di eradicazione della malattia già all'inizio degli anni Novanta, ottenendo risultati soddisfacenti. Altre nazioni, come l'Austria, hanno dato corso ai propri programmi a livello nazionale già alcuni anni fa oppure, come nel caso della Germania, prevedono di attuarli in un prossimo futuro. In diversi Paesi, come Francia, Germania e Paesi Bassi, sono stati inoltre istituiti piani di lotta a livello regionale. La lotta alla BVD è un impegno imprescindibile per continuare a mantenere una posizione competitiva nell'esportazione di bestiame bovino. Tuttavia non esiste ancora un programma di lotta a livello dell'Unione Europea.

Articolo 174a Campo d'applicazione e diagnosi

Le disposizioni in merito all'eradicazione della BVD devono trovare applicazione per tutti gli animali della sottofamiglia dei bovini (*Bovinae*), quindi anche per i bufali e i bisonti. Nel corso dell'eradicazione devono essere individuati ed eliminati solo i bovini persistentemente infetti (animali infetti), suscettibili di diffondere il virus.

Per poter diagnosticare la BVD in modo attendibile, è necessario adottare metodi di analisi in grado di fornire i risultati più affidabili. Per garantire che la procedura venga eseguita in modo competente, l'Ufficio federale di veterinaria provvederà a regolare i dettagli tecnici in un'apposita direttiva.

Articolo 174b Programma di eradicazione

Cpv. 1

Il programma di lotta volto all'eradicazione della BVD prevede 2 fasi e va attuato contemporaneamente in tutto il territorio nazionale. La durata della seconda fase può variare in base ai risultati delle analisi nelle aziende.

Cpv. 2 e 3

La prima fase deve essere il più breve possibile. In questo arco di tempo vanno individuati ed eliminati tutti i bovini viventi infetti. Pertanto va sottoposta ad analisi l'intera popolazione bovina della Svizzera. Sono esclusi dall'obbligo di analisi solo i capi provenienti da aziende d'ingrasso, poiché vengono ceduti solo per la macellazione diretta e quindi non sussiste il rischio che infettino altri effettivi. Il trasferimento di un animale della specie bovina presso un mercato pubblico di bestiame da macello e, successivamente, al macello non viene considerato una cessione per la macellazione diretta.

Fintantoché in un'azienda detentrica di animali sono in corso le analisi, nessun capo può essere prelevato dall'effettivo, eccetto che per la macellazione, né esservi introdotto. Al termine delle analisi della prima fase, tutti gli animali infetti vengono sottoposti a macellazione.

Cpv. 4

Nelle aziende detentrici di animali già sottoposte ad analisi non possono essere introdotti bovini non ancora analizzati. È quindi vietato il traffico di animali tra le aziende che hanno già avviato il programma di eradicazione e quelle che non vi hanno ancora dato corso.

Cpv. 5

Le femmine non gravide possono essere trasferite in altre aziende soltanto al termine della prima fase. Per le vacche gravide permane invece il divieto di trasferimento, nel senso che non possono essere trasferite in un'altra azienda detentrici di animali, eccetto che per la macellazione, anche qualora le analisi abbiano dato esito negativo. Infatti non si può escludere che questi animali portino in grembo un vitello infetto. Il divieto viene rimosso solo alla nascita del vitello.

Cpv. 6

Nella seconda fase devono essere sottoposti ad analisi tutti i vitelli appena nati e i feti abortiti.

Cpv. 7

L'analisi dei vitelli può avvenire mediante biopsie cutanee, da effettuarsi contestualmente all'applicazione della marca auricolare. È stata prevista una specifica tecnica che consente di escludere un eventuale scambio di campioni: le marche auricolari, infatti, sono provviste di una provetta monouso per la raccolta dei campioni stessi.

Cpv. 8

Se dalle analisi si riscontra un animale infetto, la seconda fase va ripetuta dall'inizio. A tutte le femmine che risultano gravide al momento della diagnosi deve essere quindi imposto il divieto di trasferimento, in quanto l'animale infetto può contagiare gli embrioni, i quali diventerebbero così essi stessi portatori del virus.

È possibile prescindere dal divieto solo se la madre è stata isolata dagli altri bovini prima di dare alla luce il vitello e se sono state intraprese specifiche misure igieniche. Una tale eccezione deve essere tuttavia sottoposta espressamente ad approvazione da parte del veterinario cantonale, poiché l'osservanza dei requisiti specifici in materia di isolamento degli animali va verificata caso per caso.

Cpv. 9

Per garantire un'esecuzione uniforme del programma di eradicazione è necessario definire in direttive tecniche i dettagli relativi alle possibili deroghe agli obblighi di analisi e ai sequestri.

Cpv. 10

È previsto che i Cantoni versino un'indennità pari ad almeno 300.- franchi per animale durante il programma di eradicazione.

Articolo 174c Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

Un'azienda detentrici di animali è riconosciuta indenne da BVD soltanto nel momento in cui la prima e la seconda fase sono state portate a termine. Sebbene le analisi possano proseguire a seconda dell'entità del rischio, a partire da questo momento decade il divieto di trasferimento.

Poiché, nonostante l'adozione di direttive severe, non è da escludere che anche al termine del programma di eradicazione possano verificarsi in Svizzera casi isolati di infezione, si rende necessario far seguire una fase di sorveglianza che preveda misure rafforzate. La probabilità di trovare altri vitelli infetti nelle aziende detentrici di animali in cui durante la

seconda fase non è stato individuato alcun capo affetto dalla malattia è ridotta. Vanno quindi sottoposti ad analisi solo i vitelli di vacche primipare.

Articolo 174d Caso di sospetto

Questo articolo presenta i provvedimenti da applicare al termine delle disposizioni transitorie. Per proteggere gli altri allevamenti, viene ordinato il sequestro di 1° grado dell'effettivo anche in presenza di un solo caso di sospetto.

Articolo 174e Caso di epizoozia

Per impedire la diffusione dell'epizoozia, gli animali infetti vanno sottoposti a macellazione. In particolare, il contagio di vacche gravide può comportare conseguenze di ampia portata, poiché queste possono partorire vitelli permanentemente infetti che, a loro volta, diffonderanno il virus. Vanno quindi individuate le femmine venute a contatto con un animale infetto e va effettuata l'analisi virologica dei loro vitelli dopo la nascita.

Poiché da madri infette nascono sempre vitelli infetti, anche questi ultimi devono essere sottoposti ad analisi virologica.

Articolo 174f Vaccinazioni

In Svizzera sono ammesse attualmente due vaccinazioni. Queste devono essere vietate poiché altrimenti non è possibile garantire una sorveglianza efficace dell'epizoozia.

4. Modifica del diritto vigente

4.1. Ordinanza BDTA del 23 novembre 2005

Per poter debellare la BVD in modo efficace, ridurre al minimo le limitazioni al traffico di animali e rendere possibile un controllo reciproco, occorre registrare lo status sanitario del singolo animale e dell'azienda detentrica di animali bovini riguardo alla BVD nella banca dati sul traffico di animali e rendere tali dati accessibili a tutti.

Per semplificare l'esecuzione del programma di eradicazione è inoltre opportuno far sì che lo stato di gestazione di ciascun animale possa essere consultato elettronicamente, per permettere così ai servizi veterinari cantonali di decidere facilmente se per un singolo animale sia possibile rimuovere il divieto di trasferimento. Poiché il programma di eradicazione della BVD avrà inizio nell'autunno del 2007, questi dati supplementari devono essere registrati e resi consultabili nella banca dati sul traffico degli animali entro e non oltre il 1° agosto 2007. Vi è quindi ancora margine per effettuare le operazioni preliminari e i necessari adeguamenti tecnici. Il problema della protezione dei dati non sussiste in quanto non si tratta di dati personali e va reso accessibile solo lo status sanitario riguardo alla BVD.

Art. 3 cpv. 1 lett. h e cpv. 3

Sia i Produttori svizzeri di bestiame bovino che l'Associazione svizzera negozianti di bestiame ritengono che la conoscenza dello status sanitario riguardo alla BVD sia una premessa irrinunciabile affinché il traffico di animali durante il programma di eradicazione possa avvenire senza difficoltà. In tal modo vengono soddisfatti anche i requisiti alla base di un'eradicazione efficace, poiché l'elusione dei divieti di trasferimento potrebbe causare la diffusione dell'epizoozia in altre aziende detentriche di animali. I Cantoni (o meglio i veterinari cantonali) sono incaricati dell'esecuzione del programma di eradicazione della BVD. Devono pertanto notificare direttamente al gestore della BDTA i dati relativi allo status sanitario dell'animale e dell'azienda riguardo alla BVD.

Nella banca dati sul traffico di animali si dovranno registrare i seguenti dati:

a. riguardo all'azienda detentrica di animali:

- effettivi di animali a esclusiva finalità di ingrasso (esclusione dal programma di eradicazione)

- programma di eradicazione non ancora attuato
- eventuale presenza del sequestro di 1° grado (prima fase)
- singoli animali sotto sequestro (seconda fase)
- immune da BVD

b. riguardo al singolo animale:

- animale da ingrasso proveniente da effettivo a esclusiva finalità di ingrasso (cessione solo per la macellazione diretta)
- sottoposto a divieto di trasferimento (cessione solo per la macellazione diretta)
- liberamente commerciabile

Art. 4 cpv. 1 lett. g^{bis}, cpv. 2

L'epidemiologia specifica della BVD comporta che, dopo la prima fase di eradicazione, le vacche gravide non possano essere trasferite in un'altra azienda anche qualora le analisi abbiano dato esito negativo (nessun virus messo in evidenza). Sussiste infatti la possibilità che l'animale porti in grembo un vitello infetto, il quale diffonderebbe ulteriormente l'epizoozia.

Il numero degli animali da analizzare durante le prime due fasi del programma di eradicazione e la necessità di definire la commerciabilità di ogni singolo animale, a seconda dello stato di gestazione, comportano un sovraccarico di lavoro alle autorità preposte all'esecuzione del programma stesso. I dati relativi alla gestazione devono quindi essere consultabili in formato elettronico. I detentori di animali o le organizzazioni d'inseminazione o di allevamento che già dispongono dei dati in forma elettronica devono trasmetterli al gestore della banca dati.

Art. 5

Vanno rilevati solo i dati relativi alla monta e all'inseminazione dei bovini.

Art. 6 cpv. 1, art. 8 cpv. 3 e 4 e art. 9 cpv. 1

Lo status sanitario di un singolo animale e dell'azienda detentrica di animali riguardo alla BVD è un'informazione che deve essere accessibile a chiunque. In questo modo la BDTA diventa un sistema informativo aggiornato e affidabile per i detentori di animali e i commercianti, in grado di garantire il flusso di informazioni con la massima tempestività.

Per contro, i dati relativi alla monta e all'inseminazione devono essere accessibili solo agli organi ufficiali affinché possano adempiere alle rispettive funzioni. Le organizzazioni d'allevamento potranno inoltre consultare i dati relativi ai propri membri, e i detentori di animali quelli inerenti ai propri capi di bestiame.

Art. 20 a

I dati relativi alla monta e all'inseminazione devono essere registrati nella banca dati sul traffico di animali con effetto retroattivo al 1° gennaio 2007, poiché possono risultare determinanti per conoscere lo stato di gestazione al momento dell'eradicazione. Per tale notifica retroattiva è previsto un termine di 14 giorni.

4.2. Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni

Titolo prima dell'art. 6, art. 6 e 7, art. 8 cpv. 7 lett. a, art. 62 cpv. 3 lett. d

La procedura di autorizzazione per i macelli prevede attualmente l'approvazione dei piani. Da quanto è emerso nella pratica, si presume che, a fronte dei dettagliati requisiti architettonici definiti nell'ordinanza, le aziende siano in grado di erigere le costruzioni in

modo adeguato. Viene rilasciata un'autorizzazione d'esercizio solo se il macello soddisfa tali requisiti.

4.3. Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l'eliminazione di sottoprodotti di origine animale

Art. 23 cpv. 1 e 2, art. 25 – 27, art. 28 cpv. 1 e cpv. 5 lett. a, art. 34 cpv. 1, art. 39 cpv. 2

La procedura di autorizzazione per gli impianti di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale prevede attualmente l'approvazione dei piani. Da quanto è emerso nella pratica, si presume che, a fronte dei dettagliati requisiti architettonici definiti nell'ordinanza, le aziende siano in grado di erigere le costruzioni in modo adeguato. Viene rilasciata un'autorizzazione d'esercizio solo se l'impianto di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale soddisfa tali requisiti.

4. 4. Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l'igiene della macellazione

Art. 2 e allegato 2

Queste disposizioni perdono validità con l'abrogazione della procedura d'approvazione dei piani per i macelli.